



**CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
VENETE**

Modello di Gestione dei Veicoli e dei Trasporti Eccezionali

Area Esercizio - Servizi all'Utenza e Servizio Viabilità

Manuale operativo

Documento: MO.TRA.ECC

Codice di raggruppamento: PRI.TRA.ECC

Oggetto della modifica: Revisione complessiva finalizzata alla integrazione con i sistemi di gestione OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 39001 e ISO 14001

Redazione: Responsabile Sistema di Gestione Integrato in collaborazione con il Responsabile Servizi all'Utenza

Approvazione: Chief Financial Officer F.to Giovanni Bordignon

Chief Operating Officer F.to Angelo Matassi

Chief Technical Officer F.to Sabato Fusco

Chief Human Resources F.to Paolo Bragato

Emissione: Amministratore delegato F.to Michele Adiletta

Emissione: 23 maggio 2018 Revisione 00

1	PREMESSA	7
1.1	Natura del provvedimento di autorizzazione alla circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali.....	7
1.2	Finalità del Modello di gestione.....	8
1.3	Campo di applicazione.....	8
2	RESPONSABILITA' PER EVENTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	9
2.1	Responsabilità penali.....	9
2.2	Responsabilità per attentato alla sicurezza dei trasporti.....	9
2.3	Riferimenti normativi.....	9
2.4	Art. 14: domande di autorizzazione.....	10
2.5	Art. 15: Domande di rinnovo e di proroga.....	13
2.6	Art. 16: Provvedimento di autorizzazione.....	13
2.7	Art. 17: durata delle autorizzazioni.....	17
2.8	Art. 18: indennizzo.....	17
2.9	Art. 19: oneri a carico del richiedente.....	19
3	Definizioni di trasporto eccezionale	20
3.1	Trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 comma 2, lett. a) e b) codice della strada) .	20
3.2	Trasporto in condizioni eccezionalità con percorsi ripetitivi (art. 10 comma 2 bis codice della strada) 20	20
3.3	Trasporti in condizioni di eccezionalità non soggetti ad autorizzazione (art. 10 comma 6, secondo periodo codice della strada).....	20
3.4	Mezzi d'opera: definizione (art 10 commi 7 e 8 codice della strada).....	21
4	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	22
4.1	Competenza (art. 14 comma 1, del Reg.).....	22
4.2	Presentazione della domanda, contenuti e documentazione per autorizzazioni (art. 14 commi 3 e seguenti del Reg.).....	22
4.3	Tempi di rilascio (dell'art. 14 comma 2 primo periodo del Reg.).....	25
4.4	Riduzione dei tempi di rilascio (art.14 comma 2, terzo periodo ,14 del Reg.).....	25
4.5	Condizioni per il rilascio di autorizzazioni periodiche (art. 13 comma 2, lettere A e B del Reg.) 25	25
4.6	Condizioni per il rilascio di autorizzazioni multiple (art. 13 comma 3 del Reg.).....	26
4.7	Condizioni per il rilascio di autorizzazioni singole (art. 13 comma 4 del Reg.).....	26
4.8	Facoltà di variare per le autorizzazioni periodiche (art. 13 comma 5 del Reg.).....	26
4.9	Facoltà di ridurre per autorizzazioni singole o multiple per i trasporti (art. 13 comma 2 lett. B) del Reg.).....	26

4.10 Facoltà di ridurre per autorizzazioni singole o multiple per i trasporti (art. 13 comma 7 del Reg.) 27

5 PRESCRIZIONI FUNZIONALI ALLA TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E ALLA SICUREZZA DEL TRAFFICO PREVISTA DALLA NORMATIVA 28

5.1 Prescrizioni generali di sicurezza. (art. 16 commi 1 e 2 del Reg.)..... 28

5.2 Prescrizioni di interventi tecnici necessari alla salvaguardia della strada (art. 13 comma 8 del Reg.) 28

5.3 Divieti di affiancamento, sovrapposizione, abbinamento longitudinale e sporgenze (art. 13 commi 9 e 10 del Reg.) 28

5.4 Trasporto eccezionale con complessi costituiti da più veicoli e/o più rimorchi (art. 16 comma 15 del Reg.) 29

5.5 Trasporti eccezionali per massa: ammissibilità (art. 16 comma 16 del Reg.)..... 29

5.6 Trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari (art. 16 comma 17 del Reg.)..... 29

6 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE CAV 30

6.1 Assistenza tecnica 30

6.2 Scorta tecnica 30

6.3 Obbligatorietà della scorta tecnica (art.16 comma 3 e 4 del Reg.) 30

6.4 Norme e prescrizioni generali regolanti il transito..... 31

6.5 Norme e prescrizioni aggiuntive CAV 31

6.6 Divieti di circolazione per i mezzi pesanti - Ordinanza integrativa..... 31

6.7 Prescrizioni per il transito (art.16 comma 1 del Reg.) 32

7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN CAV 33

7.1 Le competenze della Società Concessionaria CAV 33

7.2 Diagramma di flusso del processo autorizzativo..... 33

7.3 Competenze Ufficio Transiti Eccezionali 35

7.4 Orari dell'Ufficio T.E..... 35

7.5 Principali attività dell'Ufficio T.E. 35

7.6 Indicatori utili al monitoraggio del processo di autorizzazione nella CAV 36

7.7 Competenze Ufficio tecnico..... 36

7.8 MODELLI DI AUTORIZZAZIONE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E CATEGORIA..... 37

7.9 Definizione di viaggio, percorso e percorso ripetitivo..... 37

7.10 Tipologia di autorizzazione (art. 13/1 lettere a,b,c, Reg.)..... 37

7.11 Categorie di autorizzazione 37

7.12 Condizione per il rilascio dell'autorizzazione (art.10 comma 10 C.d.S.)..... 38

7.13 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (art.10 comma 17 C.d.S.)..... 38

7.14 Numerazione delle autorizzazioni..... 38

7.15 Struttura della numerazione 38

8	Pedaggi, indennizzi e oneri.	40
8.1	Pedaggi (art. 373/3, Reg.).....	40
8.2	Indennizzi per maggiore usura (art. 18/1,2 e 3, Reg.).....	40
8.3	Oneri a carico del richiedente (art. 14/8 e 19, Reg.)	40
8.4	Prontuario annuale delle prestazioni aziendali.....	40
9	ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	42
9.1	Richiesta di autorizzazione (art. 14, Reg.)	42
9.2	Documenti allegati	42
9.3	Agganciamento o abbinabilità (art. 219, Reg.)	43
9.4	Il sistema "Te-on-line" –	43
9.5	Registrazione delle autorizzazioni nel sistema "te on line"	44
9.6	Dichiarazione ai sensi del D.Lgs196/03.....	44
9.7	Dichiarazione di responsabilità	44
9.8	Attestazioni di avvenuto pagamento (art. 19/1 e art. 18/1, Reg.).....	44
10	Controllo della documentazione presentata	46
10.1	Scheda tecnica per vettori esteri (art. 14/12 Reg.)	46
10.2	Traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (art. 63, comma 3, C.d.S.).....	46
10.3	Modulo di richiesta di autorizzazione	46
11	TITOLI DI AUTORIZZAZIONE	47
11.1	Istruzione della pratica per singole e multiple	47
11.2	Rilascio del benestare per singole, multiple o periodiche	48
11.3	Rilascio del nullaosta dell' Area Tecnica.....	48
11.4	Rilascio dell'autorizzazione	48
11.5	Copia per il trasportatore.....	48
11.6	Domande di rinnovo e di proroga (art. 15 del Reg.)	48
11.7	Rimborsi.....	49
11.8	Periodica porte speciali: attestato di transito.....	49
11.9	Periodica porte speciali: deposito cauzionale/fideiussione	50
11.10	Autorizzazione periodica: porte normali.....	50
11.11	Istruzione della pratica per le autorizzazioni periodiche.....	50
11.12	Rilascio del benestare per le periodiche.....	51
11.13	Completamento della pratica Rilascio dell'autorizzazione.....	51
11.14	Mezzi d'opera: definizione (art. 54, comma 1, lettera "n" del C.d.S.).....	51
11.15	Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali (Art. 34 c.d.s.).....	51
12	Archiviazione Documentazione	53

12.1	Tempi di archiviazione delle pratiche (art. 18, Reg.).....	53
12.2	Archiviazione delle autorizzazioni in ufficio T.E.	53
12.3	Archivio dei benestare e dei nullaosta.....	53
12.4	Archivio dei documenti di circolazione	54
12.5	Anagrafica ditte/agenzie.....	54
12.1	Archiviazione delle pratiche “Te-on-line”	54
13	TRANSITI ECCEZIONALI MILITARI E AIUTI UMANITARI	56
13.1	Veicoli militari (art. 138, comma 2, C.d.S.).....	56
13.2	Copia della documentazione da inviare ai Comandi territoriali delle Forze Armate per le procedure di autorizzazione e sicurezza stradale	56
13.3	Preavviso di transito	57
13.4	Attestazione di avvenuto transito	58
13.5	Trasporti militari con veicoli civili.....	58
13.6	T.E. relativi ad aiuti umanitari (art. 373, comma 2, lettera i, Reg.)	58
14	GESTIONE DEI TRANSITI ECCEZIONALI	60
14.1	La gestione della autorizzazione	60
14.2	Compiti dell’operatore Centro Operativo	60
14.3	Preavviso di transito di trasporto eccezionale.....	60
14.4	Gestione delle richieste di variazione dell’orario di transito già autorizzato.....	60
14.5	Gestione delle richieste di autorizzazione uscita o entrata intermedia a percorsi relativi ad atti autorizzativi già rilasciati	61
14.6	Gestione della richiesta assistenza tecnica degli Ausiliari della viabilità o del Personale tecnico.....	61
14.7	Autorizzazione al transito all’inizio della tratta di competenza.....	62
14.8	Comunicazione all’ingresso in competenza 4.2 – gestione nel corso del transito	63
14.9	Controllo e registrazione delle autorizzazioni da parte del personale del Centro Operativo .	63
14.10	Attività di verifica del Personale di esazione	64
14.11	Controlli termine tratta da parte del Operatori del Centro operativo	65
15	Gestione del transito: verifiche e controlli	66
15.1	Vigilanza e controlli	66
15.2	Competenza e finalità.....	66
15.3	Accertamento di violazioni	66
15.4	Obbligatorietà dei controlli e competenze (comma 4 dell’art. 17 del reg.)	67
15.5	Verifica e rilevazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali dei trasporti eccezionali e segnalazione di violazione al codice della strada da parte del personale autostradale CAV	67
15.6	Principali verifiche	67

15.7	Irregolarità nell'utilizzo dell'autorizzazione	68
15.8	Rilascio di titolo di Autorizzazione per il superamento di eventuali criticità o emergenze...	68
15.9	Sospensione e revoca	68
16	SCORTA TECNICA	69
16.1	Obblighi e tipologia di scorta (comma 3 dell'art 16 del Reg.).....	69
16.2	Accettazione delle facoltà di variazione di dimensioni (comma 5 dell'art 13 del reg.) e di riduzione anche congiunta di dimensioni o massa (comma 7 dell'art 13 del reg.).....	69
16.3	Prescrizioni degli adempimenti di comunicazione della caposcorta tecnica (comma 4 dell'art 16 del Reg.).....	69
16.4	Ulteriori prescrizioni sicurezza che possono essere imposte dagli organi di polizia stradale (comma 5 dell'art 16 del reg.).....	70
16.5	Servizi svolti direttamente dall'impresa che effettua il trasporto o da imprese autorizzate-prescrizioni (comma 6 dell'art 16 del reg.).....	70
16.6	Servizi di scorta di concessionari di servizi pubblici o servizi di scorta per veicoli in disponibilità delle Forze Armate (comma 6 bis dell'art 16 del reg.)	70
16.7	Obblighi di accertare che i transiti su opere d'arte dei veicoli eccezionali per massa siano sicuri (comma 8 dell'art 16 e comma 5 dell'art 17 del reg.).....	71
17	DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.	72
17.1	Art. 4 Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni	72
17.2	Art. 7 Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche.....	72
17.3	Art. 10. Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta.	75
17.4	Art. 11 Posizione dei veicoli di scorta	77
17.5	Art. 16. Modalità di svolgimento della scorta tecnica.....	78
17.6	Art. 16-bis Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico.....	79
17.7	Art. 15 Responsabilità del caposcorta	80
17.1	Tabella riassuntiva delle nuove prescrizioni relativa al numero dei veicoli di scorta.....	81

1 PREMESSA

1.1 Natura del provvedimento di autorizzazione alla circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali

Il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali richiede “*valutazioni sulla compatibilità con la sicurezza dell’infrastruttura e del traffico*”. Il provvedimento ha natura dichiarativa perché funzionale alla rimozione dell’impedimento alla circolazione del veicolo che supera i limiti dimensionali e/o di massa dell’ordinarietà. Anche se rilasciato da un Società privata, Concessionaria di una rete autostradale, “*Costituisce espressione di un attività amministrativa e, pertanto, riconducibile alla previsione dell’art. 1, comma 1-ter della legge 241 del 1990*” (*).

(*) “*Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali, disciplinato dall’art. 10 del Codice della strada è un provvedimento amministrativo di natura dichiarativa, nel senso che ha la funzione di rimuovere un impedimento alla circolazione di un veicolo che, per dimensioni o per massa supera i limiti ordinarie, come tale, necessita di valutazioni sulla compatibilità con la sicurezza dell’infrastruttura e del traffico. Anche se rilasciato da un Ente privato, Concessionario della Strada, costituisce espressione di un attività amministrativa e, pertanto, riconducibile alla previsione dell’art. 1, comma 1-ter della legge 241 del 1990. Il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo ed il mancato rispetto dei tempi certi, previsti dall’art. 14, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, può costituire un danno «ingiusto» perché il protrarsi dei termini e le incertezze correlate al mancato rilascio incidono negativamente sulle scelte economiche dell’operatore. Il ritardo ingiustificato espone, pertanto, la Pubblica amministrazione alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e giuridicamente tutelata. L’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare gli elementi costitutivi della relativa domanda. (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 7871 del 2013 - Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2279). Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 07.04.2015, n. 1170, ha confermato questa linea giurisprudenziale”.*

In ossequio a tale autorevolissima interpretazione, nella stesura del presente documento, che vuole raccogliere:

- a) i riferimenti normativi;
- b) le prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- c) le prescrizioni di sicurezza aggiuntive, finalizzate alla sicurezza dell’infrastruttura e del traffico;

sono tenuti costantemente presenti la natura del provvedimento e i principi di:

- legalità;
- economicità;
- efficacia;
- imparzialità;
- pubblicità e di trasparenza;

richiamati dall’art 1, comma 1 ter della legge 241/1990

1.2 Finalità del Modello di gestione

Il Modello di Gestione è funzionale al coordinamento di tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e gestionali che devono essere previste e realizzate perché siano sempre garantite la legalità, la sicurezza e l'efficienza funzionale della Società CAV S.p.A.

1.3 Campo di applicazione

Il presente Modello è predisposto e realizzato:

- secondo le indicazioni contenute nell'art.10 del Codice della Strada;
- in perfetta aderenza con le norme del Regolamento di Esecuzione (art.14 e seguenti);
- con l'aggiunta di prescrizioni di sicurezza motivate da esigenze di sicurezza correlate alle caratteristiche tecniche e funzionali della rete di competenza CAV.

2 RESPONSABILITA' PER EVENTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Le prescrizioni di sicurezza imposte sono funzionali alla sicurezza dell'infrastruttura e del traffico. Esse vanno osservate attentamente perché la loro violazione può essere ragione di responsabilità di ogni ordine.

2.1 Responsabilità penali

La violazione delle prescrizioni può assumere le vesti di causa primaria o concorrente di incidente stradale, le cui consequenzialità possono assumere anche veste penale, secondo la recente disciplina, introdotta dalla legge 41/2016, che ha introdotto i reati di omicidio stradale (art 589 bis C.P.) e di lesioni stradali gravi e gravissime (art 590 bis).

2.2 Responsabilità per attentato alla sicurezza dei trasporti.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (art 432 C.P.).

2.3 Riferimenti normativi

Codice della Strada	Art.li	<ul style="list-style-type: none"> • art.10 veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; • art. 61: Sagoma limite • art. 62: Massa limite
Regolamento per l'esecuzione del codice della strada	Art.li	<ul style="list-style-type: none"> • art.9: Veicoli Eccezionali e Veicoli adibiti a trasporti eccezionali; • art.10: veicoli qualificati mezzi d'opera; • art.11 dispositivi di segnalazione visiva; • art.13 tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e per trasporti eccezionali; • art.14 domande di autorizzazione; • art.15 domande di rinnovo e di proroga; • art.16 Provvedimento di autorizzazione; • art.17 durata delle autorizzazioni; • art.18 indennizzo; • art.19 oneri a carico del richiedente

2.4 Art. 14: domande di autorizzazione

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;

b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m; c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete

ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

- a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B);
- b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
- c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;
- d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

- a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
- b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;
- c) il percorso interessato al transito;
- d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad

eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonchè dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti

di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analogata attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

2.5 Art. 15: Domande di rinnovo e di proroga

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:

- a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
- c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
- d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

2.6 Art. 16: Provvedimento di autorizzazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento

deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con il pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
 - b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
 - c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
 - d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
 - e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
 - f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
 - g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
- Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del Codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica delle condizioni di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

- a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
- b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
- c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;

b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'Interno.

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha

rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegare all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al Codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del Codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

2.7 Art. 17: durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
3. Comma soppresso da D.P.R. 12 febbraio 2013 n.31.
4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

2.8 Art. 18: indennizzo

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del Codice si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio del 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire. Per gli indici Istat di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3 - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente nè i singoli itinerari richiesti, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
 - a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
 - 1) sino a 20 t, euro 510,26;
 - 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;

3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:

1) sino a 20 t, euro 169,91;

2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;

3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;

4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, alle lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.

Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità dell'autorizzazione.

9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici Istat, di cui al comma 1.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

2.9 Art. 19: oneri a carico del richiedente

1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

3 Definizioni di trasporto eccezionale

3.1 Trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 comma 2, lett. a) e b) codice della strada)

È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, purché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

3.2 Trasporto in condizioni eccezionalità con percorsi ripetitivi (art. 10 comma 2 bis codice della strada)

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3.3 Trasporti in condizioni di eccezionalità non soggetti ad autorizzazione (art. 10 comma 6, secondo periodo codice della strada)

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

- a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61 ; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
- b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
- b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

3.4 Mezzi d'opera: definizione (art 10 commi 7 e 8 codice della strada)

I veicoli classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

4 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

4.1 Competenza (art. 14 comma 1, del Reg.)

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

4.2 Presentazione della domanda, contenuti e documentazione per autorizzazioni (art. 14 commi 3 e seguenti del Reg.)

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

- a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;
- b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
- c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B);

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;

c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;

d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;

c) il percorso interessato al transito;

d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.

4.3 Tempi di rilascio (dell'art. 14 comma 2 primo periodo del Reg.)

2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4.4 Riduzione dei tempi di rilascio (art.14 comma 2, terzo periodo ,14 del Reg.)

Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

4.5 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni periodiche (art. 13 comma 2, lettere A e B del Reg.)

2. L'autorizzazione periodica:

A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;
- b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione piano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
- f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

4.6 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni multiple (art. 13 comma 3 del Reg.)

3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.

4.7 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni singole (art. 13 comma 4 del Reg.)

4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

4.8 Facoltà di variare per le autorizzazioni periodiche (art. 13 comma 5 del Reg.)

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A) è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta.

4.9 Facoltà di ridurre per autorizzazioni singole o multiple per i trasporti (art. 13 comma 2 lett. B) del Reg.)

B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

(veicoli per uso speciale; autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio per trasporto esclusivo di macchine operatrici; veicoli per carri ferroviari, veicoli allestiti per trasporti di pali elettrici, telefonici o di pubblica illuminazione, veicoli per trasporto blocchi di pietra naturali, veicoli per trasporto di prefabbricati e apparecchiature industriali complesse, veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti)

L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.

4.10 Facoltà di ridurre per autorizzazioni singole o multiple per i trasporti (art. 13 comma 7 del Reg.)

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:

- a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
- b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;
- c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;
- d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.

Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

5 PRESCRIZIONI FUNZIONALI ALLA TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E ALLA SICUREZZA DEL TRAFFICO PREVISTA DALLA NORMATIVA

5.1 Prescrizioni generali di sicurezza. (art. 16 commi 1 e 2 del Reg.)

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.

5.2 Prescrizioni di interventi tecnici necessari alla salvaguardia della strada (art. 13 comma 8 del Reg.)

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

5.3 Divieti di affiancamento, sovrapposizione, abbinamento longitudinale e sporgenze (art. 13 commi 9 e 10 del Reg.)

9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche attrezzature non deve

determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio (18).

10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.

5.4 Trasporto eccezionale con complessi costituiti da più veicoli e/o più rimorchi (art. 16 comma 15 del Reg.)

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

5.5 Trasporti eccezionali per massa: ammissibilità (art. 16 comma 16 del Reg.)

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

5.6 Trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari (art. 16 comma 17 del Reg.)

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

6 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE CAV

6.1 Assistenza tecnica

L'*assistenza tecnica* (da non confondersi con la "*scorta tecnica*") viene effettuata dagli Ausiliari della Viabilità e viene imposta per la presegnalazione del veicolo o trasporto eccezionale che per dimensioni e/o massa induce turbativa alla circolazione. Inoltre ha il compito di verificare che la scorta tecnica rispetti le prescrizioni sull'autorizzazione.

Il personale incaricato riceve dai Coordinatori l'apposito modello sul quale sono riportate le caratteristiche del convoglio e le prescrizioni relative all'assistenza tecnica.

6.2 Scorta tecnica

I soggetti abilitati alla effettuazione del servizio di scorta ai veicoli o trasporti eccezionali, la loro formazione e le dotazioni, i compiti, i mezzi da utilizzare e i relativi allestimenti, nonché le modalità di effettuazione del servizio di scorta tecnica sono disciplinati dal D.M. 18 luglio 1997 e successive integrazioni "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità" e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il comma 3 bis dell'art. 12, C.d.S. consente al "*personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale*" di effettuare regolazione del traffico.

Il veicolo/trasporto eccezionale deve attendere l'arrivo della scorta stando in modo da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione; di norma l'appuntamento o il cambio scorta avviene in area di servizio/parcheggio o sui piazzali di stazione.

Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, C.d.S. che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

6.3 Obbligatorietà della scorta tecnica (art.16 comma 3 e 4 del Reg.)

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
 - b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
 - c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
 - d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
 - e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
 - f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
 - g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
- Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del Codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica delle condizioni di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

- a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
- b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
- c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

6.4 Norme e prescrizioni generali regolanti il transito

Si precisa che ogni autorizzazione riporta una serie di prescrizioni standardizzate e concordate tra tutte le Concessionarie aderenti all'accordo di interconnessione che danno indicazioni di comportamento a carattere generale alle quali tutti i veicoli/trasporti debbono attenersi nel corso del transito.

6.5 Norme e prescrizioni aggiuntive CAV

Ogni autorizzazione prevede delle prescrizioni aggiuntive emesse dalla Società CAV secondo lo schema riportato che riflette il contenuto della direttiva del 7 aprile 2017:

- a) prescrizioni aggiuntive a tutela della strada;
- b) prescrizioni aggiuntive a tutela della sicurezza del traffico;
- c) prescrizioni aggiuntive correlate alle condizioni ambientali;
- d) prescrizioni aggiuntive a tutela della fluidità del traffico;
- e) prescrizioni aggiuntive correlate alla presenza di lavori stradali.

6.6 Divieti di circolazione per i mezzi pesanti - Ordinanza integrativa

Alla fine di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette, per l'anno successivo, un decreto che stabilisce direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Le Società Concessionarie hanno concordato sull'opportunità di integrare le suddette limitazioni con specifiche ordinanze, che dispongono per la rete autostradale di competenza ulteriori divieti di circolazione (in aggiunta a quanto già stabilito dal suddetto D.M.) limitanti il transito dei trasporti eccezionali, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza in giornate ad alta intensità di traffico. Queste limitazioni sono riportate nelle autorizzazioni rilasciate come prescrizione a carattere generale per il transito. ([All.to modello: M21.TRA.ECC](#)).

6.7 Prescrizioni per il transito (art.16 comma1 del Reg.)

Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3 bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano limiti previsti articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

7 PROCESSO DI GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN CAV

7.1 Le competenze della Società Concessionaria CAV

La Società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, gestisce le seguenti tratte autostradali comprensivi di svincoli e raccordi con la viabilità esterna:

- La A4 Torino-Trieste dalla stazione di Padova Est (km363+724) all'interconnessione est con la A57 (km 406+976);
- la A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra l'interconnessione ovest (km 0) con la A4 e la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km9+272);
- la A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km 9+272) e lo svincolo Terraglio (km 16+161);
- Il Raccordo autostradale tra la A57 Tangenziale di Mestre, la A27 e l'aeroporto Marco Polo di Tessera;

ed esercita sulle competenze i poteri indicati nell'art 10, comma 6 del Codice della Strada.


La Cav. Spa rilascia autorizzazioni limitatamente ai tratti autostradali di propria competenza.

L'autorizzazione al transito viene richiesta dagli operatori commerciali del settore (ditte singole, ditte capogruppo o agenzie) a un'apposita struttura della Concessionaria denominata "UFFICIO T.E."

Tutte le Società Concessionarie, in ossequio a quanto previsto dall'art 14 del Reg. di Esecuzione del Codice della Strada, hanno sottoscritto una convenzione, nota come "*accordo di interconnessione*", a seguito della quale il trasportatore, nel caso di percorsi che interessino le competenze di più Concessionarie, può richiedere un unico documento autorizzativo a qualsiasi Ufficio T.E. di una delle Concessionarie aderenti all'accordo, purché questa sia interessata dal transito.

In tali casi, la Concessionaria interessata dalla richiesta (Ufficio T.E. attivo) richiederà a ogni altra coinvolta (Ufficio T.E. passivo), specifico "benestare", a seguito di valutazione delle caratteristiche dimensionali e di massa del veicolo o del carico eccezionale e delle condizioni strutturali e di stato della rete di competenza interessata all'itinerario richiesto.

7.2 Diagramma di flusso del processo autorizzativo



7.3 Competenze Ufficio Transiti Eccezionali

L'Ufficio Trasporti Eccezionali (di seguito per brevità "Ufficio T.E.") ha il compito di rilasciare le autorizzazioni al transito dei veicoli e/o trasporti eccezionali, in conformità a quanto disposto dall'art 10 del Codice della Strada comma 6, seguendo le procedure indicate nel presente Modello di Gestione di cui al precedente punto (Riferimenti normativi); nonché seguire la rendicontazione contabile degli stessi con trasmissione dei dati all'Area Amministrativa.

7.4 Orari dell'Ufficio T.E.

La richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla relativa documentazione, viene, di norma, presentata all'Ufficio T.E. che è aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 ma può anche pervenire tramite Posta ordinaria, corriere o per via telematica.

L'ufficio T.E. potrà essere contattato telefonicamente dalle ore 09.30 - 12.00 e 14:30 - 16:00.

Qualora si tratti di una richiesta di benestare, questa perviene per via informatica dalla Società attiva. La richiesta viene presa in consegna e successivamente esaminata per dar corso al rilascio dell'autorizzazione. Essa viene presa in carico solo se accompagnata dai versamenti (attestazione) su c.c.p. o bonifico dei relativi Oneri di procedura e rimane in evidenza dell'ufficio per tutto il tempo necessario al completamento dell'autorizzazione.

Nel caso di benestare, i versamenti vengono comunicati dalla Società attiva che per convenzione si rende responsabile dell'avvenuto e corretto versamento.

7.5 Principali attività dell'Ufficio T.E.

Le principali attività dell'ufficio T.E. sono:

- verifica dei dati in essa contenuti (devono essere conformi alla procedura per l'emissione automatizzata delle autorizzazioni di cui al disciplinare indicato al precedente punto 3);
- numerazione dell'autorizzazione/benestare;
- spedizione della richiesta, via fax o telematica, alle altre Società nel caso il percorso interessi più tratte autostradali, al fine di ricevere il necessario benestare;
- inoltro all'Area Tecnica ed Area Esercizio qualora siano previste situazioni di cui al punto 4.2.
- stesura dell'autorizzazione/benestare;
- la consegna dell'autorizzazione al trasportatore o alla Ditta di trasporti che di norma avviene allo sportello dell'ufficio ma che può anche essere spedita tramite posta ordinaria o corriere, con spese a carico della Ditta. Questo avviene solo dopo il pagamento, ove previsto, dei relativi pedaggi ed eventuali indennizzi per la maggior usura della strada nonché delle altre spese indicate nell'autorizzazione. Anche questi pagamenti devono essere effettuati mediante versamenti su conto corrente. In un successivo momento la documentazione viene posta in un archivio provvisorio presso l'ufficio T.E. e là rimane fino a che l'autorizzazione abbia esaurito il suo decorso.

Successivamente viene archiviato nell'archivio della Direzione;

- stesura ed inoltro, se necessario, del "preavviso di transito eccezionale" inerente a particolari disposizioni di assistenza tecnica da parte del personale preposto della Società la cui attuazione viene demandata al Coordinatori Viabilità.

Per esaurimento dell'autorizzazione deve essere inteso:

- il ricevimento dell'appendice dell'autorizzazione singola o multipla con la quale si dimostra che il transito è stato effettuato. Nel caso di autorizzazione periodica l'attestato di transito corrisponde all'appendice. In questo caso ad ogni viaggio corrisponde un attestato di transito;

- inserimento nel programma TEONLINE degli attestati di transito ritirati e successivamente spediti mensilmente al CED di ASPI Firenze;
- riscossione da bancoposta dei certificati di accreditamento corrispondenti ai versamenti che accompagnano la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione. Nel caso di autorizzazioni periodiche, il pedaggio ed altre spese del viaggio vengono calcolate dal centro elaborazione dati di Firenze, alla quale in precedenza gli attestati di transito sono stati spediti, per poi essere accreditati sul conto corrente CAV riservato ai Transiti Eccezionali;
- verifica o comunicazione da parte della Società attiva, di autorizzazione con validità scaduta o non ritirata nel caso che la Ditta rinunci al transito. Ciò consente all'ufficio di giustificare il mancato introito derivante da pedaggi e altre spese.

7.6 Indicatori utili al monitoraggio del processo di autorizzazione nella CAV

Gli indicatori utilizzati dalla Direzione per monitorare il processo relativo ai Trasporti Eccezionali sono i seguenti:

- Numero richieste di autorizzazione benestare rilasciate sia come soggetto attivo sia come soggetto passivo;
- Importo dei ricavi relativi alle autorizzazioni rilasciate con relativa suddivisione analitica per voce fatta attraverso la rendicontazione bollettini e/o bonifici ricevuti da bancoposta ed elaborati nel programma TEONLINE con successiva quadratura tra operazioni e pagamenti;
- trasmissione della rendicontazione mensile alla Direzione Amministrativa dopo l'approvazione da parte del Capo Servizio e del Direttore Tecnico e di Esercizio;
- istruzione della pratica di rimborso per oneri o pedaggi, indennizzi su richiesta delle ditte interessate e successivo inoltro alla Direzione Amministrativa.

7.7 Competenze Ufficio tecnico

Qualora vengano presentate richieste di autorizzazioni con eccedenza di massa o dimensioni, tali da superare le capacità di valutazione dell'Ufficio T.E., queste vengono inoltrate all'Ufficio tecnico che esprime un parere tecnico relativamente alla percorribilità sulle opere d'arte.

L'articolo 14 comma 2 del Reg. dispone che il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire entro 15 gg. di calendario dalla presentazione della domanda e che la negazione della stessa o la necessità di procrastinare il rilascio ad date successive a quelle richieste nella domanda deve espressamente motivarsi.

In virtù di quanto espresso sopra il parere tecnico dovrà essere rilasciato all'Ufficio T.E. entro n. 4 gg. naturali e consecutivi dall'invio della richiesta all'Ufficio tecnico. Eventuali ritardi nella risposta dovrà essere motivata per iscritto all'ufficio T.E.

Ogni inizio anno l'Ufficio tecnico dovrà inviare una comunicazione all'Ufficio T.E. e all'ufficio Viabilità con le misure di tutte le carreggiate degli svincoli di uscita ed entrata delle stazioni e della tratta di competenza. E' compito dell'Ufficio tecnico informare se nel corso dell'anno si sono verificate delle modifiche dell'assetto delle carreggiate. Eventuali improvvisi e straordinari lavori che impediscono per più di 10 gg. il regolare transito dei trasporti eccezionali sulla tratta di competenza dovranno tempestivamente informare l'Ufficio T.E. e Viabilità.

E' compito dell'Ufficio tecnico emettere ogni settimana un bollettino informativo sui lavori e cantieri che limitano il regolare passaggio in autostrada dei trasporti eccezionali.

7.8 MODELLI DI AUTORIZZAZIONE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E CATEGORIA

7.9 Definizione di viaggio, percorso e percorso ripetitivo

Viaggio: per viaggio si intende sia quello di sola andata che di andata + ritorno qualora le due fasi siano riconducibili sempre a portare a termine quell'unico viaggio, in condizioni sia di carico che di vuoto e viceversa; sono da ricomprendersi anche gli eventuali trasferimenti a vuoto necessari per effettuare il carico in località diversa da quella di partenza.

Percorso: per percorso si intende un itinerario che colleghi sempre la stessa origine e la stessa destinazione ma con la flessibilità di poter prevedere al proprio interno anche più tratte per ovviare ad esigenze di viabilità degli enti proprietari e concessionari delle strade o secondo motivate richieste del trasportatore.

Percorso ripetitivo: per percorso ripetitivo si intende quello che si sviluppa sempre da una stessa origine, tratta e destinazione finale.

7.10 Tipologia di autorizzazione (art. 13/1 lettere a,b,c, Reg.)

Le autorizzazioni possono essere rilasciate in relazione a:

- **Autorizzazione singola interna (All.to modello: M02.PR.TRA.ECC.):** un singolo viaggio su un definito percorso effettuabile nell'arco di un periodo di 90 giorni, prorogabili per altri 90 giorni di validità del documento;
- **Autorizzazione singola interconnessa attiva (All.to modello: M04.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione singola passiva - benessere (All.to modello: M06.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione multipla interna (All.to modello: M03.PR.TRA.ECC.)**

un determinato numero di viaggi su un definito percorso di un carico identico per natura, dimensioni e massa, effettuabili nell'arco di un periodo di 6 mesi, prorogabili per altri 6 mesi di validità del documento;

- **Autorizzazione multipla interconnessa attiva (All.to modello: M05.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione multipla passiva- benessere (All.to modello: M07.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione periodica interna porte speciali (All.to modello: M09.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione periodica interna porte normali (All.to modello: M11.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione periodica interconnessa attiva porte normali (All.to modello: M12.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione periodica interconnessa attiva porte speciali (All.to modello: M10.PR.TRA.ECC.)**

un numero indefinito di viaggi su più percorsi, effettuabili nell'arco di un periodo di 365 giorni di validità del documento, concedibile in questo caso solo se il veicolo/trasporto rientra in definiti limiti di combinazione tra larghezza e lunghezza nel rispetto dell'art. 62 del C.d.S..

- **Autorizzazione periodica per mezzo d'opera interna (All.to modello: M13.PR.TRA.ECC.)**
- **Autorizzazione periodica per mezzo d'opera interconnessa (All.to modello: M14.PR.TRA.ECC.)**

7.11 Categorie di autorizzazione

Ciascun tipo di autorizzazione si suddivide nelle seguenti categorie:

- **Autorizzazione Interna:** il percorso richiesto rientra nelle competenze della nostra Concessionaria;
- **Attiva:** è rilasciata dalla nostra Concessionaria alla quale si è rivolta la ditta per ottenere l'autorizzazione. Questa categoria di autorizzazione prevede un percorso che interessa più Concessionarie. L'autorizzazione potrà essere rilasciata da una qualsiasi Concessionaria a condizione che sia interessata al transito;
- **Benestare:** è una autorizzazione, rilasciata al trasportatore tramite la Concessionaria (*Ufficio T.E. attivo*) alla quale si è rivolta la ditta per ottenere un transito su tratti di competenza di più Concessionarie (come previsto dall'accordo di interconnessione. Contiene le condizioni di circolazione sulle competenze interessate dal transito della Società alla quale il benessere stesso è stato richiesto;

7.12 Condizione per il rilascio dell'autorizzazione (art.10 comma 10 C.d.S.)

L'autorizzazione può essere rilasciata solo quando è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo (art. 34, C.d.S.), dovuto all'ente concessionario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti "dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico".

7.13 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (art.10 comma 17 C.d.S.)

"Nel Modello di gestione sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa e i criteri per l'imposizione della scorta tecnica e/o assistenza tecnica (articoli 9 e 20, del Reg.).

- **Richiesta di autorizzazione (All.to modello: M8.PR.TRA.ECC.)**

7.14 Numerazione delle autorizzazioni

Ciascuna autorizzazione viene numerata in modo differente in relazione al tipo, il codice è costituito dalla sigla dello Ufficio T.E. emittente, da un numero progressivo e dal tipo di autorizzazione (S per le singole, M per le multiple, PN per le periodiche porta normale, PS per le periodiche porta speciale, MO per quelle a mezzo d'opera).

7.15 Struttura della numerazione

La struttura della numerazione delle autorizzazioni secondo la loro tipologia è la seguente:

- *autorizzazione singola (interna, attiva, benessere)* codice Ufficio T.E. n° autorizzazione tipologia es.:

AUTORIZZAZIONE N° CV 100 S		
CODICE UFFICIO T.E.	N° AUTORIZZAZIONE	TIPOLOGIA
CV	100	S

- *autorizzazione multipla (interna, attiva, benessere)* codice Ufficio T.E. n° autorizzazione tipologia, n° viaggi totali es.:

AUTORIZZAZIONE N° CV 100 M10			
CODICE UFFICIO T.E.	N° AUTORIZZAZIONE	TIPOLOGIA	NUMERO VIAGGI
CV	100	M	10

- *autorizzazione periodica (interna, attiva, benessere)* codice Ufficio T.E. n° autorizzazione tipologia es.:

AUTORIZZAZIONE N° CV 100 P		
CODICE UFFICIO T.E.	N° AUTORIZZAZIONE	TIPOLOGIA
CV	100	PN/PS

- *autorizzazione per mezzi d'opera: codice Ufficio n° autorizzazione tipologia*

AUTORIZZAZIONE N° CV 100 MO		
CODICE UFFICIO T.E.	N° AUTORIZZAZIONE	TIPOLOGIA
CV	100	MO

8 Pedaggi, indennizzi e oneri.

8.1 Pedaggi (art. 373/3, Reg.)

“Sulle autostrade in concessione, i veicoli e trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l’eccezionale usura ed alle spese di cui all’articolo 10, comma 10 del codice devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.”

8.2 Indennizzi per maggiore usura (art. 18/1,2 e 3, Reg.)

1. *“La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle (All.to modello: M20.TRA.ECC.).*

2. *“Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione”.*

3. *“Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore...la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.”*

8.3 Oneri a carico del richiedente (art. 14/8 e 19, Reg.)

Sono poste a carico del richiedente l’autorizzazione le spese relative alla istruzione della pratica, le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie.

Il pagamento degli oneri suddetti e di quelli per eventuali altri servizi svolti dalla Concessionaria viene effettuato sulla base del "Prontuario annuale delle prestazioni aziendali". Gli estremi del versamento (numero e data) e gli eventuali versamenti a conguaglio o integrativi devono essere inseriti (in **“Te-on-line”**) in fase di acquisizione della richiesta.

La ditta o agenzia che ha richiesto l’autorizzazione potrà ottenerne il rilascio solo dimostrando di aver provveduto al pagamento di:

1. oneri di procedura,
2. eventuali pedaggi,
3. eventuali indennizzi di maggior usura,
4. eventuali oneri accessori,
5. eventuali versamenti di deposito cauzionale/fideiussione.

8.4 Prontuario annuale delle prestazioni aziendali

Il “Prontuario annuale delle prestazioni aziendali”, elaborato in ambito AISCAT, riporta gli importi aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT di:

- oneri di procedura suddivisi per tipo di autorizzazione;
- oneri di proroga di validità suddivisi per tipo di autorizzazione;
- oneri di rinnovo di validità suddivisi per tipo di autorizzazione;
- oneri di procedura per targhe di riserva;
- oneri di richiesta di cambio targa;
- oneri per sostituzione di un veicolo/convoglio;

- tariffa chilometrica per assistenza tecnica diurna e/o notturna;
- oneri relativi ad autorizzazioni periodiche (deposito cauzionale/fideiussione, attestato di transito e gestione conto).
- oneri di procedura di rilascio di autorizzazione d'urgenza;
- oneri di procedura di rilascio di autorizzazione di emergenza
- obbligo di copertura assicurativa;

9 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

9.1 Richiesta di autorizzazione (art. 14, Reg.)

La richiesta di autorizzazione può essere redatta utilizzando l'apposito modulo e presentata direttamente all'Ufficio T.E.:

- **Richiesta Autorizzazione (All.to modello: M01.PR.TRA.ECC.)**

L'Ufficio T.E. provvederà ad inserire i relativi dati nel sistema "Te-on-line". I clienti che hanno aderito ai servizi "Te-on-line" (clienti registrati) possono effettuare la richiesta attraverso la specifica sezione del sistema, selezionando, tra quelli interessati dal transito, lo Ufficio T.E. al quale inviarla (vedi Manuale d'uso "Te-on-line").

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte indicando:

- tipo di autorizzazione richiesta;
- validità;
- ragione sociale;
- percorsi richiesti;
- veicolo utilizzato;
- descrizione del carico;
- caratteristiche del veicolo o complesso;
- eventuali veicoli o convogli di riserva;
- caratteristiche del veicolo o complesso, compreso il carico;
- data di presentazione;
- timbro della Ditta richiedente con firma leggibile del suo legale rappresentante o del proprietario del veicolo (la firma e il timbro si dovrà apporre sia sul fronte che sul retro della richiesta in calce alle norme e prescrizioni generali).

La richiesta, oltre che dalla singola ditta, può essere anche presentata da una ditta capogruppo o da un'agenzia che abbia ricevuto espressa delega e deve essere consegnata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto (art. 14/1 Reg.). Il suddetto termine può essere ridotto per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità (Prefettura, Protezione Civile e Autorità Militari) come da art. 14/2, Reg.

9.2 Documenti allegati

Devono essere sempre allegati alla richiesta i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di circolazione di ogni veicolo compresi quelli di eventuali veicoli di riserva;
- schemi grafici;
- assicurazione e suo eventuale rinnovo;
- eventuali garanzie;
- eventuale dichiarazione per trasporto per conto terzi;
- eventuale documento tecnico per vettori esteri;
- dichiarazione di responsabilità;
- dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativa alla tutela dei dati personali (inclusa nel modulo di richiesta);

- attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di procedura/bollo;
- attestazione di delega, se ditta capogruppo o agenzia;
- dichiarazione ai sensi della Circolare del MIT prot. N°3756 del 27/07/2015 punto 3.3 e punto 3.1
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445, e s.m.i.)
- dichiarazione di abbinabilità

La presentazione della documentazione prevista e dell'attestato di pagamento degli oneri di procedura costituisce condizione necessaria affinché l'Ufficio T.E. prenda in carico la pratica.

Nel caso la richiesta venga effettuata tramite "Te-on-line" i documenti necessari possono essere allegati come file alla stessa e inviati per via telematica.

9.3 Agganciamento o abbinabilità (art. 219, Reg.)

È l'annotazione, risultante dal documento di circolazione, in virtù della quale un rimorchio o semirimorchio può essere trainato da un veicolo motore.

- Per l'abbinamento di veicoli che, singolarmente o nel complesso, risultano eccezionali tale annotazione è obbligatoria e il veicolo trainante deve essere individuato per targa e/o telaio (Analogamente nel caso di veicoli non eccezionali ma che, per effetto del carico sono soggetti ad autorizzazione per il superamento dei limiti dell'art. 62).

Per l'abbinamento di veicoli che, singolarmente e nel complesso, non risultano eccezionali, ma per effetto del carico sono soggetti ad autorizzazione per il superamento dei soli limiti dell'art. 61, l'annotazione sul documento di circolazione può essere sostituita da autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta di trasporto ai sensi del parere dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici espresso con nota n. 6989 del 21 dicembre 1998 alla circolare n. 727/4290/0 del 9 aprile 1998 emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (con esclusione dell'agganciamento di veicoli telescopici).

9.4 Il sistema "Te-on-line"

Le attività svolte dallo Ufficio T.E. per il rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli/trasporti eccezionali sono svolte in modo automatizzato attraverso il sistema "Te-on-line"

Il sistema "TE-on-line" è un applicativo web sviluppato con l'obiettivo di omogenizzare e standardizzare l'iter amministrativo per agevolare gli autotrasportatori eccezionali.

L'applicativo permette di inoltrare istanze a più enti senza dover utilizzare applicativi diversi e soprattutto recuperando automaticamente tutte le proprie informazioni da altri enti che già partecipano allo stesso progetto.

Il sistema "TE-on-line" è un ambiente operativo su web realizzato dalla Società per gestire in rete il processo T.E. Il software realizzato contiene tutti gli algoritmi necessari per l'elaborazione di un'autorizzazione ed implementa il modello procedurale attualmente in vigore in AISCAT (vedi Manuale "Te-on-line").

Attraverso "Te-on-line" possono anche essere svolte in modo telematico le attività per la presentazione della richiesta di autorizzazione e il pagamento dei relativi importi previsti sul "Prontuario annuale delle prestazioni aziendali".

9.5 Registrazione delle autorizzazioni nel sistema “te on line”

Le autorizzazioni vengono registrate nel sistema “Te-on-line” secondo la predetta numerazione e distintamente per l’anno di emissione:

- autorizzazioni di tipo singolo o multiplo con un’unica numerazione progressiva nell’anno;
- autorizzazioni periodiche con una numerazione progressiva nell’ambito di un range stabilito per l’anno per ciascuno Ufficio T.E.;
- autorizzazioni per mezzi d’opera con un’unica numerazione progressiva nell’anno.

9.6 Dichiarazione ai sensi del D.Lgs196/03

Ogni Concessionaria ha l’obbligo di richiedere alla ditta di trasporto la dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella richiesta di autorizzazione, ai sensi della D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per la tutela dei dati personali.

9.7 Dichiarazione di responsabilità

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegate, utilizzando lo specifico modulo, le dichiarazioni previste dalle norme:

- Dichiarazione di percorribilità per il veicolo o trasporto eccezionale eccedente in sagoma per autorizzazioni di tipo singolo o multiplo (art. 14/7, b) Reg.).
- Dichiarazione di responsabilità per il trasporto eccezionale non eccedente i limiti di massa fissati dall’art. 62 del C.d.S. per autorizzazioni periodiche (art. 13/6, Reg.).
- Dichiarazione di percorribilità per il veicolo o trasporto eccezionale eccedente in altezza (art. 14/6, Reg.).
- Dichiarazione di responsabilità nel caso di trasporto per conto terzi (art. 14/11, Reg.).
- Dichiarazione per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del C.d.S. per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 dello stesso (art. 14/10, Reg.).
- Dichiarazione per proroga autorizzazione di tipo singolo o multiplo (art. 15/3, Reg.).
- Dichiarazione per rinnovo autorizzazione (art. 15/2, lettera b), Reg.).

Le suddette dichiarazioni non esimono la Concessionaria dalla effettuazione di controlli eventualmente necessari.

allto

9.8 Attestazioni di avvenuto pagamento (art. 19/1 e art. 18/1, Reg.)

1.Sono poste a carico del richiedente l’autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e quando la richiesta sia avanzata alle società concessionarie di autostrade, le spese relative alla istruzione della pratica.

1.La misura dell’indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994 è adeguata automaticamente, per ciascuna anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle lire mille per importi

oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

10 Controllo della documentazione presentata

10.1 Scheda tecnica per vettori esteri (art. 14/12 Reg.)

I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti.

10.2 Traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (art. 63, comma 3, C.d.S.)

E' un documento emesso da una Direzione Provinciale della M.C.T.C. che autorizza la circolazione di rimorchi non considerati tali in quanto non immatricolati e non omologati e ha validità di un anno. Tale documento è costituito dal modello DGM 243 che fa riferimento all'art. 28 del T.U. Circ. Strad. n. 393 del 15 giugno 1959 (vecchio C.d.S.); su tale documento sono indicate le caratteristiche del veicolo, l'autoveicolo autorizzato al traino, la velocità massima sviluppata. Ne sono, di norma, in possesso rimorchi adibiti a spettacoli viaggianti o a uso abitativo in quanto trattasi di veicoli artigianali.

10.3 Modulo di richiesta di autorizzazione

In caso di presentazione allo Ufficio T.E., la richiesta deve essere numerata e datata e i relativi dati immessi nel sistema "Te-on-line".

Deve essere controllato che sia regolarmente compilata in tutte le sue parti e che siano stati apposti il timbro e la firma leggibile del "legale rappresentante" sia sulla prima che sulla seconda pagina, in calce alle "Norme e prescrizioni generali".

Devono essere annotati negli appositi spazi gli estremi dei bollettini di versamento relativi agli oneri di procedura delle Concessionarie interessate al transito.

I dati presenti sulla richiesta devono corrispondere a quelli riportati sui documenti di circolazione.ù7++

11 TITOLI DI AUTORIZZAZIONE

11.1 Istruzione della pratica per singole e multiple

I dati della richiesta vengono imputati in “Te-on-line” direttamente dal cliente o, in caso di richiesta presentata su modulo cartaceo allo Ufficio T.E., dall’operatore che la riceve.

L’operatore procederà all’analisi di tutta la documentazione, per verificare, oltre che l’ammissibilità al transito, la completezza e l’esattezza della documentazione allegata; dopo il controllo, la pratica viene presa in carico.

Sul modulo di richiesta si annoterà il numero della richiesta stessa, la data di presa in carico della pratica e, nel caso di autorizzazioni attive, le sigle delle Concessionarie interconnesse, con gli estremi dei bollettini di versamento (numero e data).

Possono essere indicati fino a un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto (art. 14/3, Reg.) e quindi autorizzati tutti i complessi risultanti dalle possibili combinazioni tra veicoli trattori e rimorchi (massimo 36 combinazioni), a condizione che:

- a. *“sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;*
- b. *nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m (sul complesso degli interassi);*
- c. *la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.”*

Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o variare il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale max. del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, sempreché vengano rispettate, in qualunque condizione di carico, tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione. Per i trasporti eccezionali, solo in lunghezza fino a 25 m, per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è previsto alcun tipo di scorta, è ammessa la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, fino al limite fissato dall’ art. 61, C.d.S., anche con eventuale riduzione di massa, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

È necessario, comunque, accertare l’ammissibilità del veicolo/trasporto eccezionale in funzione delle altezze dei manufatti, nonché della larghezza delle porte speciali e di eventuali altre limitazioni esistenti lungo il percorso richiesto, tra le quali gli eventuali periodi di sospensione o di limitazione, in funzione delle dimensioni, della massa e/o della velocità.

La procedura “Te-on-line” effettua automaticamente le verifiche suddette.

Analogamente, nel caso di autorizzazioni attive, occorre richiedere benestare alle altre Concessionarie interessate al transito. La procedura “Te-on-line” inoltra, qualora dette Concessionarie utilizzino il sistema, la richiesta al corrispondente Ufficio T.E.

Alla ricezione della richiesta di benestare, lo Ufficio T.E. interessato procederà all’esame dell’ammissibilità in funzione delle caratteristiche risultanti dai documenti pervenuti e trasmetterà allo Ufficio T.E. attivo l’eventuale benestare contenente le prescrizioni particolari relative al tratto autostradale di propria competenza, completo dell’ammontare dei pedaggi e degli eventuali indennizzi di maggiore usura, nonché dei compensi per assistenza tecnica e/o interventi particolari. Il sistema “Te-on-line” supporta completamente le suddette attività, informando lo Ufficio T.E. attivo che il benestare richiesto è stato concesso.

11.2 Rilascio del benessere per singole, multiple o periodiche

Il benessere deve essere rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

11.3 Rilascio del nullaosta dell'Area Tecnica

Il nullaosta deve essere rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Viene richiesto dall'Ufficio T.E. che emette l'autorizzazione o rilascia benessere in tutti i casi in cui vengono superati i limiti di delega.

L'Area tecnica interpellata dovrà, valutata l'ammissibilità al transito, emettere nullaosta contenente le prescrizioni particolari relative al tratto autostradale di propria competenza.

11.4 Rilascio dell'autorizzazione

Lo Ufficio T.E. attivo dovrà provvedere alle attività per il rilascio dell'autorizzazione al cliente che ne ha fatto richiesta. L'autorizzazione, una volta completata la pratica, sarà firmata dal Chief Operating Officer Area Esercizio della Concessionaria che opera come Ufficio T.E. attivo o da soggetto da questi espressamente delegato.

Il Chief Operating Officer Area Esercizio riceve dall'Amministratore Delegato della Società, nell'ambito della procura a essi rilasciata, specifica delega a sottoscrivere le autorizzazioni al transito eccezionale per l'intera rete aziendale.

L'operatore di Ufficio T.E., previa ricezione dei bollettini di versamento dei pedaggi, qualora ne sia previsto il pagamento anticipato, degli eventuali oneri di maggiore usura e accessori per ciascuna Concessionaria interessata al transito, provvederà al rilascio della autorizzazione al cliente in copia originale.

Prima della consegna al cliente l'operatore controllerà che all'autorizzazione sia stato allegato il relativo schema grafico e che lo stesso riporti la dicitura "schema grafico allegato alla autorizzazione n..... del del quale costituisce parte integrante ed essenziale", siglata dal responsabile T.E. o in assenza da uno dei suoi referenti nella linea.

11.5 Copia per il trasportatore

Su richiesta del cliente l'operatore dell'Ufficio T.E. attivo potrà rilasciare una ulteriore copia dell'autorizzazione valida per il transito che sostituisce l'originale. Detta copia sarà fornita a seguito di pagamento degli oneri di procedura previsti dal "Prontuario annuale delle prestazioni aziendali".

11.6 Domande di rinnovo e di proroga (art. 15 del Reg.)

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:
 - a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;

- b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;
- d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. 4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. 5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3."

11.7 Rimborsi

Qualora l'autorizzazione singola o multipla non sia stata utilizzata o sia stata utilizzata solo parzialmente, il cliente ha facoltà di richiedere il rimborso della parte non usufruita di pedaggi, indennizzi e/o altri oneri pagati per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Alla richiesta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione.

Il rimborso viene effettuato applicando alla cifra totale una trattenuta pari all'importo degli oneri di procedura versati - nel caso delle multiple per ciascuna autorizzazione - (fatta eccezione i casi di rimborso di oneri per assistenza tecnica). Gli oneri di procedura non sono rimborsabili in alcun caso.

11.8 Periodica porte speciali: attestato di transito

- L'**attestato di transito** è abbinato a una autorizzazione di tipo periodico per porta speciale e ne riporta gli estremi (**All.to modello: M16.PR.TRA.ECC.**).

Serve per individuare il percorso effettuato dal transito eccezionale ai fini dell'addebito al trasportatore del pedaggio e dell'eventuale indennizzo per maggior usura della strada.

Deve essere compilato con i dati della ditta e sottoscritto dal legale rappresentante.

Alle stazioni di entrata e di uscita, l'esattore provvede a verificare le caratteristiche del veicolo/trasporto e conseguentemente a riportare:

- codice stazione;
- data;
- ora;
- numero identificativo dell'esattore medesimo;
- firma;
- timbro a data;
- eventuali prescrizioni integrative;

in particolare alla stazione di uscita, l'esattore ritira l'attestato e lo invia all' Ufficio T.E..

Al rientro dell'attestato se ne verificano i dati riportati e si provvede, quindi, a inserirli nel sistema "Te-on-line" la successiva rendicontazione e relativa fatturazione è attuata da una Società esterna che opera come service.

11.9 Periodica porte speciali: deposito cauzionale/fideiussione

A ogni autorizzazione periodica per porta speciale emessa deve corrispondere, a titolo di garanzia, un **deposito cauzionale infruttifero**, il cui ammontare è riportato nel "Prontuario annuale delle prestazioni aziendali". Il versamento del deposito deve essere effettuato attraverso il sistema bancario o postale intestato alla società. Alla scadenza dell'autorizzazione, a richiesta della ditta interessata, il deposito cauzionale verrà rimborsato.

11.10 Autorizzazione periodica: porte normali

Può essere rilasciata, su apposito modulo, autorizzazione periodica per il transito attraverso le porte normali ai veicoli rientranti nei seguenti limiti:

- massa non è ammessa alcuna eccedenza;
- altezza 4,30 m;
- larghezza 2,55 m;
- lunghezza:
 - ✓ veicoli isolati 14 m (sporgenza posteriore entro i 3/10);
 - ✓ autoarticolati 17,50/18,50 m (autoarticolati con sporgenza posteriore comunque non superiore a 2 m);
 - ✓ autoarticolati 20 m (autoarticolati dotati di semirimorchio telescopico senza sporgenza posteriore);
 - ✓ autotreni 20 m;
- velocità non inferiore ai 40 km/h (al di sotto dei 40 km/h scatta l'obbligo di scorta e non può essere rilasciata autorizzazione periodica).

Il pagamento del pedaggio viene effettuato nelle forme previste per i veicoli normali.

L'autorizzazione deve essere esibita, a richiesta, al personale della Società o agli organi di Polizia Stradale.

11.11 Istruzione della pratica per le autorizzazioni periodiche

I dati della richiesta vengono imputati in "Te-on-line" direttamente dal cliente o, in caso di richiesta presentata su modulo cartaceo allo Ufficio T.E., dall'operatore che la riceve.

L'operatore procederà all'analisi di tutta la documentazione, allo scopo di verificare oltre che l'ammissibilità al transito, sia la completezza che l'esattezza della documentazione allegata.

Dopo il controllo della completezza della domanda e dei relativi documenti allegati, la pratica viene presa in carico.

Sul modulo di richiesta si annoterà il numero della richiesta stessa, la data di presa in carico della pratica e, nel caso di autorizzazioni attive, le sigle delle Concessionarie interconnesse con gli estremi dei bollettini di versamento (numero e data).

Deve essere indicato un unico veicolo trattore mentre per i rimorchi e/o semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva (art. 14/4, Reg.), purché:

- sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli;
- nella combinazione tra veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio vengano rispettati tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62, C.d.S. e i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

Nel caso di autorizzazioni attive, occorre richiedere benestare alle altre Concessionarie interessate al transito. La procedura **“Te-on-line”** inoltra, qualora dette Concessionarie utilizzino il sistema, la richiesta al corrispondente Ufficio T.E.

11.12 Rilascio del benestare per le periodiche

Alla ricezione della richiesta di benestare, l'Ufficio T.E. interessato procederà all'esame dell'ammissibilità in funzione delle caratteristiche risultanti dai documenti pervenutigli e trasmetterà allo Ufficio T.E. attivo l'eventuale benestare contenente le prescrizioni particolari relative al tratto autostradale di propria competenza.

Il sistema **“Te-on-line”** supporta completamente le suddette attività, informando l'Ufficio T.E. attivo che il benestare richiesto è stato concesso.

11.13 Completamento della pratica Rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio T.E. attivo dovrà provvedere alle attività per il rilascio dell'autorizzazione al cliente che ne ha fatto richiesta. L'autorizzazione, una volta completata la pratica, sarà firmata dal Chief Operating Officer Area Esercizio della Concessionaria che opera come Ufficio T.E. attivo o da soggetto da questi espressamente delegato.

L'operatore di Ufficio T.E. provvederà al rilascio della autorizzazione al cliente in copia originale.

11.14 Mezzi d'opera: definizione (art. 54, comma 1, lettera “n” del C.d.S.).

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

11.15 Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali (Art. 34 c.d.s.).

1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.

12 Archiviazione Documentazione

12.1 Tempi di archiviazione delle pratiche (art. 18, Reg.)

1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.

12.2 Archiviazione delle autorizzazioni in ufficio T.E.

L'Ufficio T.E. deve tenere la raccolta sistematica, in ordine progressivo delle autorizzazioni rilasciate e delle richieste ricevute.

Autorizzazioni interne

- originale della richiesta con gli allegati relativi;
- copia dell'autorizzazione e relative parti integranti;
- attestazione di versamento degli oneri, pedaggi, indennizzi ecc.;
- eventuale richiesta di sostituzione veicolo/convoglio e attestato di versamento degli oneri relativi;
- eventuale richiesta di proroga e attestato di versamento degli oneri di procedura relativi alla proroga;
- eventuale esame delle sollecitazioni indotte ai manufatti;
- eventuali integrazioni di prescrizioni;
- originale dell'autorizzazione ritirata per ultimazione percorso oppure originale dell'autorizzazione non ritirata dal cliente oppure originale dell'autorizzazione revocata per irregolarità;
- dichiarazioni di responsabilità del trasportatore a norma di legge.

Autorizzazioni attive (che interessano anche le competenze di altre Concessionarie):

- quanto sopra indicato;
- il/i benestare delle Concessionarie interconnesse.

Inoltre, in caso di proroga, sia per le interne, sia per le attive:

- eventuale richiesta di proroga;
- dichiarazioni previste;
- attestato di versamento degli oneri relativi;

in caso di rinnovo:

- richiesta di rinnovo;
- indicazione del numero della precedente autorizzazione;
- dichiarazioni previste;
- attestato di versamento degli oneri relativi;
- copia del documento di circolazione, se scaduto.

Il sistema "Te-on-line" consente la consultazione di ogni pratica autorizzativa dallo stesso sistema elaborata.

12.3 Archivio dei benestare e dei nullaosta

L'Ufficio T.E. deve tenere la raccolta sistematica, in ordine progressivo, dei benestare e nullaosta rilasciati, suddivisa per ciascuna Concessionaria richiedente:

- originale del benestare o nulla osta;

- copia della richiesta di autorizzazione;
- copia dello schema grafico;
- eventuale esame delle sollecitazioni indotte ai manufatti.

Il sistema “Te-on-line” consente la consultazione di ogni pratica autorizzativa dallo stesso sistema elaborata.

12.4 Archivio dei documenti di circolazione

Il documento di circolazione può essere archiviato insieme alla pratica di competenza o, nel caso di ripetuta richiesta di autorizzazione per lo stesso veicolo, in una raccolta sistematica suddivisa per ditta, tenendo comunque presente che la validità massima è di tre mesi. Il sistema “Te-on-line” consente la consultazione dei documenti di circolazione in uno specifico archivio documentale.

Analogamente andranno a costituire detto archivio documentale copie delle polizze assicurative e delle schede tecniche per vettori esteri.

Non saranno considerati facenti parte dell’archivio, quantunque presentati all’Ufficio T.E. o inseriti dal cliente nel sistema “Te-on-line”, i documenti che non siano stati esplicitamente validati (presi in carico) dagli operatori.

I documenti facenti parte dell’archivio ed esplicitamente validati non devono essere più presentati in originale o in copia autenticata, nel periodo di validità degli stessi, qualora non vengano apportate modifiche.

12.5 Anagrafica ditte/agenzie

Il sistema “Te-on-line” consente inoltre di archiviare, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per ciascun cliente (ditte singole o ditte capogruppo o agenzie) i dati necessari al rilascio delle autorizzazioni, inclusa partita iva e/o codice fiscale.

E’ possibile l’aggiornamento dei dati suddetti per eventuali variazioni intervenute, compreso il cambiamento di ragione sociale, purché rimangano inalterati partita iva/codice fiscale. Dette variazioni devono essere comunicate con lettera formale alla Società.

La variazione di ragione sociale che prevede anche il cambio di partita iva/codice fiscale equivale alla definizione di un nuovo cliente. Le autorizzazioni rilasciate e in corso di validità devono essere aggiornate con la nuova ragione sociale, previo saldo delle pendenze economiche che eventualmente sussistono a carico della vecchia ditta.

12.1 Archiviazione delle pratiche “Te-on-line”

La procedura automatizzata “**Te-on-line**” alimenta un archivio informatizzato con le richieste prese in carico e le autorizzazioni rilasciate, ciascuna caratterizzata dal proprio numero e anno di emissione, da ciascuno Ufficio T.E. Concessionaria aderente al sistema.

In particolare i dati che contraddistinguono ciascuna autorizzazione sono:

- Ufficio T.E. emittente;
- numero dell'autorizzazione;
- tipo della autorizzazione;
- data di presa in carico della richiesta;
- ditta richiedente;
- validità dell’autorizzazione;
- percorso;
- Concessionarie interessate in caso di autorizzazione attiva;

- numero di ciascun benestare ricevuto dalle altre Concessionarie interessate, in caso di autorizzazioni attive;
- oneri di procedura;
- pedaggi e indennizzi, qualora dovuti;
- oneri per assistenza tecnica, qualora dovuti;
- tipo di scorta;
- data del transito.

L'archiviazione riguarda più tipologie di pratiche:

- autorizzazioni rilasciate;
- benestare e nulla osta rilasciati;
- documenti di circolazione.

13 TRANSITI ECCEZIONALI MILITARI E AIUTI UMANITARI

13.1 Veicoli militari (art. 138, comma 2, C.d.S.)

....i veicoli delle Forze Armate, qualora eccedano i limiti degli artt. 61 e 62, devono essere muniti[...] di un'autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art.10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente."

I transiti eccezionali militari sono quelli eseguiti con veicoli targati "E.I.", "A.M.", "M.M".

Sono assimilati a tali veicoli anche quelli targati "G.d.F.", "POLIZIA PEN.", "C.F.S.", "Polizia", "C.R.I.", "V.F.", "AFI" e veicoli appartenenti alla Protezione Civile.

La procedura che regola un transito eccezionale militare si compone di due fasi:

- preavviso di transito;
- modalità di transito.

13.2 Copia della documentazione da inviare ai Comandi territoriali delle Forze Armate per le procedure di autorizzazione e sicurezza stradale

Al Comando.....

La circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali costituisce un fattore di grande Attenzione per i risvolti che determina sulla sicurezza dell'infrastruttura e sulla sicurezza stradale. Il MIT, con Direttiva del 7 aprile 2017, ha richiamato tutti alla rivisitazione delle procedure per adeguarla alle nuove linee guida.

In tale ottica questa Società Concessionaria ha avviato la rivisitazione complessiva delle procedure di gestione, per allinearle alle modifiche legislative intervenute, chiarite, altresì, dalla sentenza che segue: *"Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di carichi eccezionali, disciplinato dall'art. 10 del Codice della strada è **un provvedimento amministrativo di natura dichiarativa**, nel senso che ha la funzione di rimuovere un impedimento alla circolazione di un veicolo che ,per dimensioni o per messa supera i limiti ordinarie, come tale, necessità di valutazioni sulla compatibilità con la sicurezza dell'infrastruttura e del traffico. Anche se rilasciato da un Ente privato, Concessionario della Strada, costituisce **espressione di un attività amministrativa e, pertanto, riconducibile alla previsione dell'art. 1, comma 1-ter della legge 241 del 1990**. (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 7871 del 2013 - Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2279). Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 07.04.2015, n. 1170, ha confermato questa linea giurisprudenziale".*

Il riferimento alla legge 241 del 1990, determina la necessità di riportare le procedure innanzitutto alla perfetta aderenza del quadro normativo, costituito da:

a) Codice della Strada:

art. 138, comma 2. *" I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente"*

b) Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

art.16, comma 6 bis, secondo capoverso *"Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni*

assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice”.

art. 16, comma 17: *“Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza”.*

Alla luce di tale quadro normativo, si comunica che:

- a) Tempi di comunicazione. Per favorire la conclusione del procedimento si chiede di volere inviare le comunicazioni almeno tre giorni prima del transito, in luogo dei quindici giorni ordinari di cui all'art 14, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la fine di consentire la verifica del percorso e la rilevazione di eventuali condizioni di rischio correlati a lavori o ad altra causa e alla conseguente indicazione delle misure di sicurezza da osservare.
- b) Il Responsabile del Procedimento, al quale inviare le comunicazioni preventive di cui all'art 138, comma 2, è
- c) Il Sostituto al quale riferirsi nel caso di ritardi o di inadempienza è.....;

Tali procedure sono riservate *“i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate”*, mentre per i trasporti eccezionali di materiali militari, effettuati da ditte private incaricate, saranno seguite le procedure ordinarie previste in via generale.

13.3 Preavviso di transito

I comandi inviano alle Società concessionarie interessate un “Preavviso di transito” ([All.to modello M15.PRI.TRA.ECC](#)).

Modulo messaggio) contenente le informazioni seguenti:

- numero di protocollo e data;
- ente comunicante il transito;
- indirizzi delle Società concessionarie interessate;
- data del transito;
- percorso autostradale;
- riferimento allo schema di carico o dati equivalenti relativi al convoglio sia esso transitante a vuoto che a pieno carico. Gli schemi di carico saranno riferiti a quelli a priori codificati e concordati con lo Stato Maggiore dell'Esercito (allegato H);
- eventuale scorta prevista;
- recapito telefonico e nominativo di un responsabile appartenente al comando che effettua il transito, per eventuali comunicazioni;
- indirizzo del comando militare a cui deve essere fatturato il transito.

Il preavviso deve pervenire alle Società interessate almeno 48 ore (di giorni lavorativi) prima dell'inizio del transito.

Le Società interessate devono, qualora necessario, comunicare a mezzo fax entro 24 ore (di giorni lavorativi) dalla ricezione del modulo messaggio, eventuali limitazioni /prescrizioni al transito.

In ogni caso devono essere comunicate in tempo utile alla Sala Operativa le caratteristiche del transito e le eventuali limitazioni.

13.4 Attestazione di avvenuto transito

Consiste in uno stampato denominato "Attestato di transito per trasporti eccezionali militari" (**All.to modello: M17.PR.TRA.ECC.**) contenente i dati necessari a individuare il T.E. militare:

- a. numero e data del modulo messaggio;
- b. tipo dello schema di carico;
- c. riferimento al comando al quale deve essere inviata la fattura;
- d. data ed ora d'ingresso (timbro datario della stazione);
- e. data ed ora d'uscita (timbro datario della stazione);
- f. eventuali comunicazioni;
- g. firma leggibile del capomacchina o responsabile del trasporto.

Il suo utilizzo è analogo all'attestato di transito per autorizzazioni periodiche da porte speciali e consente la fatturazione dei viaggi effettuati con le medesime modalità già descritte.

13.5 Trasporti militari con veicoli civili

I trasporti militari eccezionali effettuati con veicolo civile sono soggetti alle normative dei trasporti civili.

13.6 T.E. relativi ad aiuti umanitari (art. 373, comma 2, lettera i, Reg.)

L'articolo 373/2, lettera i), Reg. prevede che siano: "*esentati dal pagamento del pedaggio:...i*) i veicoli delle

Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purchè muniti di specifica attestazione delle competenti autorità."

Nel caso di transito eccezionale relativo ad aiuti umanitari effettuato da ditte private, si precisa che il trasportatore deve essere munito di:

- specifica attestazione (vedi allegato) delle competenti autorità sulla quale, oltre al riferimento dell'emergenza, sono indicati anche il percorso, la/e data/e di transito, la/e targa/e dei veicoli, le dimensioni ed il peso complessivo di ciascuno di loro. Copia di tale attestazione è anticipata via fax a tutti gli enti interessati ivi compreso le Concessionarie autostradali;
- attestato di transito (vedi allegato) riportante la data d'emissione, la stazione d'entrata, la stazione d'uscita, il tipo e le targhe del veicolo/convoglio e lo spazio per la firma del conducente o del capo colonna.

Il personale di esazione, per il transito di suddetti veicoli deve (v. Procedura per i transiti relativi ad aiuti umanitari nota ESA n. 5362/99 del 18/5/99):

- in entrata, dopo aver effettuato i normali controlli previsti per i transiti eccezionali sia civili sia militari, comunicare al Centro Radio Informativo sia i dati del veicolo sia quelli di transito e richiedere il nulla osta all'ingresso;

- in uscita, comunicare al Centro Radio Informativo i dati del transito, ritirare sia l'attestazione sia l'attestato di transito ed allegarli alla copia gialla del rapporto di servizio vvdegli automatismi; registrare sullo stesso tutti i dati relativi al transito.

14 GESTIONE DEI TRANSITI ECCEZIONALI

14.1 La gestione della autorizzazione

La regolamentazione del transito di un veicolo/trasporto eccezionale risponde all'esigenza di assicurare la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare, insieme con quella di salvaguardare la stabilità e l'integrità delle opere d'arte, delle pavimentazioni e degli elementi di arredo dell'infrastruttura, consentendo il passaggio di tale particolare tipologia di utenza.

In tale ambito le Concessionarie svolgono una attività di gestione dell'autorizzazione rilasciata anche nel corso dell'effettuazione del transito.

Il sistema **"Te-on-line"** supporta anche queste attività, costituendo in particolare specifica interfaccia per gli operatori dei Centri Radio Informativi.

14.2 Compiti dell'operatore Centro Operativo

L'operatore del Centro Operativo verifica le informazioni ricevute sul T.E. e si assicura che vi sia corrispondenza tra quanto gli viene comunicato e le informazioni a sua disposizione (presenti sul sistema **"Te-on-line"**).

La verifica avviene sia nel caso di transiti preavvisati sia nel caso in cui il trasportatore non abbia fornito il preavviso o questo non sia previsto.

L'operatore, nel caso di entrata, controlla se le condizioni in atto sulla viabilità di sua competenza interessata dal transito siano idonee all'effettuazione dello stesso ed eventualmente indica i comportamenti da adottare. La verifica può avere esito positivo o negativo.

Se l'esito dei controlli è positivo l'operatore convalida il transito in entrata o in uscita dandone comunicazione all'esattore. In caso di esito negativo l'operatore deve individuare e registrare le anomalie (nel sistema **"Te-on-line"**) e negare il transito dandone comunicazione all'esattore. Nel caso di violazione delle norme, l'operatore del Centro Operativo, sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società e delle eventuali indicazioni del Coordinatore della Viabilità, richiederà al COA l'intervento della Polizia Stradale per i necessari accertamenti.

Il sistema **"Te-on-line"** è in grado di verificare che, nel caso di un'autorizzazione singola o multipla, non vengano effettuati un numero di viaggi superiore a quelli consentiti e che uno stesso viaggio non sia effettuato due volte.

14.3 Preavviso di transito di trasporto eccezionale.

Il Preavviso di transito preparatorio deve essere inviata all'ufficio dei Coordinatori via mail o fax 24 ore prima dell'inizio del viaggio dalla ditta di trasporto eccezionale eccedenti. Sono esclusi dal preavviso le autorizzazioni periodiche.

14.4 Gestione delle richieste di variazione dell'orario di transito già autorizzato

La ditta trasportatrice per necessità motivata può richiedere, mediante comunicazione scritta, all'ufficio dei Coordinatori, via mail o fax, 24 ore prima dell'inizio del viaggio una variazione dell'orario di transito già autorizzato. Se non siano insorte condizioni tali da costituire assoluto impedimento all'effettuazione del cambio di orario, i Coordinatori Viabilità instruiranno apposita documentazione indirizzata al Dirigente responsabile del Servizio o al Responsabile del Servizio Viabilità per ottenere l'approvazione.

- **Deroga oraria al transito già autorizzato di trasporto eccezionale (All.to modello: M18.PR.TRA.ECC.)**

L'ufficio Coordinatori invierà copia conforme del documento di autorizzazione aggiuntiva via mail alla ditta richiedente e per conoscenza al COA Veneto della Polizia Stradale.

Le richieste di variazione di orari di transito, già determinati ed inseriti nell'autorizzazione concessa, sono gestite direttamente dal Servizio Viabilità, competente in valutazioni sulla compatibilità di quanto richiesto con la sicurezza del traffico, con accoglimento totale, parziale o con diniego.

Le determinazioni assunte debbono, in tempo utile, essere notificate per gli adempimenti di competenza a tutti gli altri Uffici interessati.

Le variazioni orarie del transito sono autorizzate con atto scritto, a firma del Responsabile del Servizio o, in sua assenza, dal Responsabile dell'Area Esercizio, utilizzando il modulo **in fac-simile allegato**, che, a tutti gli effetti, è parte integrante dell'autorizzazione concessa e deve essere esibito ad ogni richiesta di controllo da parte del personale incaricato di CAV e/o della Polizia Stradale.

14.5 Gestione delle richieste di autorizzazione uscita o entrata intermedia a percorsi relativi ad atti autorizzativi già rilasciati

La ditta trasportatrice per necessità motivata può richiedere all'Ufficio T.E., mediante comunicazione scritta, via mail o fax, 24 ore prima dell'inizio del viaggio, l'autorizzazione per entrata o uscita su stazione o svincolo intermedio a percorsi già autorizzati.

L'Ufficio T.E. gestisce tali richieste effettuando una adeguata valutazione dei fattori di compatibilità del transito sull'itinerario nuovo e diverso da quello precedente:

- con la sicurezza dell'infrastruttura, acquisendo, se necessario, il parere vincolante scritto dell'Area Tecnica;
- con la sicurezza del traffico, acquisendo il parere vincolante del Servizio Viabilità, tramite scambio di e mail.

Le risultanze delle valutazioni vengono presentate con atto scritto a firma del Responsabile dell'Area Esercizio con il parere negativo motivato, in caso si ritenga di non poter accogliere la richiesta, ovvero di solo visto, nel caso nulla osti all'accoglimento dell'istanza.

L'atto finale sarà rilasciato utilizzando un modulo, in fac-simile allegato (**Autorizzazione di uscita o entrata intermedia transito di trasporto eccezionale (All.to modello: M19.PR.TRA.ECC.)**), che a tutti gli effetti deve essere considerato parte integrante dell'autorizzazione concessa e dovrà essere esibito ad ogni richiesta di controllo da parte del personale incaricato di CAV e/o della Polizia Stradale e inviato al Responsabile del Servizio Viabilità ed ai Coordinatori.

14.6 Gestione della richiesta assistenza tecnica degli Ausiliari della viabilità o del Personale tecnico.

La gestione dei transiti è curata dal Servizio Viabilità, in quanto funzionale a garantire l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza imposte dalle particolarità del veicolo o del carico trasportato, ovvero dalle condizioni infrastrutturali del tratto interessato.

In particolare, deve essere prestata attenzione ad assicurare quanto imposto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: *“Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con*

altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.”

La ditta trasportatrice che intende effettuare un transito con prescrizione di assistenza tecnica deve comunicare all'Ufficio dei Coordinatori della Viabilità il preavviso, via mail o fax, 72 ore prima dell'inizio del viaggio per consentire di verificare le condizioni di transitabilità e la disponibilità del personale addetto all'assistenza tecnica.

Nel caso di transito di autogrù con autorizzazione periodica con prescrizione di assistenza tecnica la ditta trasportatrice dovrà allegare alla comunicazione scritta la copia del bonifico relativo al pagamento dell'onere per l'assistenza richiesta.

Il Servizio Viabilità provvederà ad effettuare le valutazioni sulla compatibilità con la sicurezza del traffico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, in relazione alla programmazione dei cantieri, che alterando gli spazi disponibili per la circolazione, incidono, per tale ragione, anche sulle autorizzazioni concesse, valutate e determinate per parametri diversi da quelli contestuali al transito.

La diversità degli spazi disponibili per la circolazione nei tratti interessati, rispetto a quelli valutati in sede di rilascio del titolo autorizzativo, costituisce, infatti, fattore di attenta analisi e ragione giuridica e materiale di adeguamento delle prescrizioni di sicurezza imposte, perché sia garantita la sicurezza del traffico.

Inoltre, il Servizio verificherà la disponibilità degli Ausiliari della Viabilità per organizzare l'assistenza tecnica, nonché ogni intervento diretto all'attuazione delle misure di sicurezza e di riscontro sulle stesse e sulla validità ed efficacia di quanto prescritto, che potrà essere oggetto anche di specifico e puntuale adeguamento alle realtà concrete e contestuali, nelle ipotesi di emergenza di ogni natura, attingendo alla riconosciuta professionalità dei singoli e del Servizio.

Il Servizio, tramite i Coordinatori della Viabilità, dopo attente valutazioni e determinazioni del Responsabile del Servizio, garantisce che sia notificato, via mail o via fax, alla ditta trasportatrice richiedente, in tempo utile e comunque entro le 24 ore successive alla richiesta, il parere negativo motivato, in caso si ritenga di non poter accogliere la richiesta, ovvero il benestare, nel caso nulla osti all'accoglimento dell'istanza. Conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, il Coordinatore dovrà compilare e trasmettere al Centro Operativo e agli Ausiliari della Viabilità, il modulo in fac-simile allegato (**All.to modello: M15.PR.TRA.ECC.**), sottoscritto dal Responsabile del Servizio.

Considerata la particolare valenza della gestione dei transiti con assistenza tecnica, ai fini della sicurezza dell'infrastruttura e del traffico, in assenza del Responsabile del Servizio i Coordinatori devono assicurare la gestione degli adempimenti anzidetti, sottoponendo, le risultanze delle valutazioni esperite, direttamente alle determinazioni del Responsabile dell'Area Esercizio.

14.7 Autorizzazione al transito all'inizio della tratta di competenza

Prima di effettuare il viaggio, il trasportatore, qualora venga richiesto da specifica prescrizione riportata nell'autorizzazione, deve comunicare in anticipo l'effettuazione del transito autorizzato, con preavviso per le vie brevi al Centro Operativo e/o all'Ufficio dei Coordinatori alla Viabilità della Concessionaria che ha disposto la suddetta prescrizione.

Di norma la comunicazione in questione deve essere effettuata prima di percorrere la tratta di competenza e dovrà essere effettuata tenendo conto di una possibile fermata.

Il preavviso è gestito dal Servizio Viabilità.

La prescrizione di preavviso deriva dalla necessità di verificare, in relazione a veicoli/trasporti di particolari dimensioni/massa, se successivamente alla data di rilascio della autorizzazione sono insorte sul percorso autorizzato condizioni tali da costituire impedimento al transito e richiedere pertanto che lo stesso avvenga in orari o giorni diversi o attraverso una diversione del percorso stesso.

I Coordinatori alla viabilità tramite il Centro Operativo dovrà verificare le effettive condizioni di transitabilità del tratto autostradale interessato dal transito, con particolare riguardo alla presenza di cantieri di lavoro o incidenti che riducono la sezione della carreggiata o richiedono il passaggio in deviazione su quella opposta.

Il sistema “**Te-on-line**” consente l’acquisizione di tutti gli elementi del preavviso e il controllo delle prescrizioni vigenti sul tratto autorizzato alla data della verifica.

14.8 Comunicazione all’ingresso in competenza

Il conducente del veicolo/trasporto eccezionale o il caposcorta, qualora venga richiesto da specifica prescrizione riportata nell’autorizzazione, in entrata su una stazione o svincolo libero o prima del passaggio dalla competenza di una Concessionaria a quella di un’altra, deve richiedere autorizzazione alla prosecuzione del viaggio telefonando al Centro Operativo della Concessionaria che ha disposto la prescrizione.

La prescrizione di comunicazione deriva dalla necessità di verificare, in relazione a veicoli/trasporti di particolari dimensioni/massa, se le condizioni di viabilità (meteo, traffico, lavori, incidenti), sulle competenze interessate dal transito ne permettano il passaggio.

“Il transito non può essere effettuato ove sussistono situazioni di menomazione per la sicurezza o di intralcio alla circolazione: traffico intenso, code, strada sdruciolevole, nebbia, neve, ghiaccio, ecc.

Qualora tali condizioni sopravvenissero a transito iniziato, il veicolo o trasporto eccezionale deve raggiungere il primo spazio idoneo alla sosta (area di parcheggio, area di servizio) esistente nel senso di marcia con esclusione della corsia per la sosta d’emergenza e/o piazzola di sosta, ed ivi attendere il ristabilirsi delle normali condizioni di transitabilità”.

Sarà cura del Centro Operativo, sentito il Coordinatore Viabilità, considerare le condizioni di viabilità al momento presenti sulla tratta interessata dal passaggio del T.E., autorizzare o meno il proseguimento del transito.

Il sistema “**Te-on-line**” consente la registrazione dell’esito della verifica effettuata dal Centro Operativo.

14.9 Controllo e registrazione delle autorizzazioni da parte del personale del Centro Operativo

Per i veicoli/trasporti che transitano attraverso le porte speciali in entrata o in uscita alle stazioni della rete autostradale sono previste specifici controlli e registrazioni.

Questa attività è svolta dal Centro Operativo, su sollecitazione e con il concorso del personale di esazione intervenuto a consentire il passaggio del T.E.

Il sistema “**Te-on-line**” consente la registrazione dei dati relativi alle verifiche effettuate.

Le verifiche da effettuare di norma sono:

Transiti Eccezionali con autorizzazione per un singolo viaggio e/o multipla:

- controlla la validità dell’autorizzazione e della sua eventuale proroga;
- verifica che in essa sia descritto il percorso che interessa la tratta di competenza;
- controlla a campione che le targhe indicate nell’autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;
- richiede a campione una verifica sommaria della merce trasportata corrispondente a quella evidenziata nello schema grafico dell’autorizzazione
- qualora sia prevista, verifica la presenza della Scorta Tecnica da parte della ditta autorizzata;
- procede ad inserire i dati relativi al transito sull’apposito programma TE-ON-LINE

Transiti Eccezionali con autorizzazione per più transiti “Periodica”:

- controlla la validità dell’ autorizzazione;
- verifica che in essa sia descritto il percorso che interessa la tratta di competenza;
- controlla che le targhe indicate nell’ autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;
- procede ad inserire i dati relativi al transito sull’ apposito programma TE-ON-LINE

14.10 Attività di verifica del Personale di esazione

Nelle stazioni autostradali l’ esattore, in presenza di un veicolo o trasporto eccezionale, in funzione al tipo di autorizzazione, svolge le operazioni di seguito elencate:

A. Transiti Eccezionali con autorizzazione per un singolo viaggio e/o multipla.

In entrata:

- comunica al Centro Operativo i dati identificativi dell’ autorizzazione;
- comunica e controlla la validità dell’ autorizzazione e della sua eventuale proroga;
- verifica che l’ entrata corrisponda all’ origine del viaggio prevista nell’ autorizzazione;
- controlla che le targhe indicate nell’ autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;
- qualora sia prevista, verifica la presenza della Scorta Tecnica da parte della ditta autorizzata;
- a richiesta del Centro operativo verifica che la merce trasportata corrisponda a quella descritta nell’ autorizzazione;
- richiede al Centro Operativo l’ autorizzazione al transito;
- compila l’ apposito riquadro dell’ autorizzazione della stazione di entrata riportando il numero della stazione stessa, la data e l’ ora del transito nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive che possono integrare o modificare quelle descritte nell’ autorizzazione alla data del rilascio. In questo caso fa apporre la firma del conducente del veicolo o del capo scorta per accettazione.

In uscita:

- comunica al Centro Operativo i dati identificativi dell’ autorizzazione e richiede l’ autorizzazione ad uscire;
- compila l’ apposito riquadro della stazione di uscita riportando il numero della stazione stessa, la data e l’ ora della fine del viaggio.
- Effettua su richiesta del Centro Operativo verifiche relative alle le targhe indicate nell’ autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;
- a richiesta del Centro operativo verifica che la merce trasportata corrisponda a quella descritta nell’ autorizzazione;
- qualora sia prevista, verifica la presenza della Scorta Tecnica da parte della ditta autorizzata;
- richiede al Centro Operativo l’ autorizzazione ad uscire ;
- Ritira l’ autorizzazione su indicazione dell’ ufficio del Centro Operativo.

B. Transiti Eccezionali con autorizzazione per più transiti “Periodica”.

In entrata:

- comunica al Centro Operativo i dati identificativi dell’ autorizzazione;
- comunica e controlla la validità dell’ autorizzazione e della sua eventuale proroga;
- verifica che l’ entrata sia compresa nei tratti autorizzati;
- controlla che le targhe indicate nell’ autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;

- richiede al Centro Operativo l'autorizzazione al transito;
- verifica che l'attestato di transito sia stato compilato correttamente nella parte riservata alla Ditta di trasporti e compila a sua volta la parte riservata al personale della Società , nell'apposito riquadro riservato alla stazione di entrata, riportando il numero della stazione stessa, la data e l'ora del transito nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive che possono integrare o modificare quelle descritte nell'autorizzazione alla data del rilascio. In questo caso fa apporre la firma del conducente del veicolo per accettazione.
- Consegna al conducente l'autorizzazione.

In uscita:

- comunica al Centro Operativo i dati identificativi dell'autorizzazione;
- comunica e controlla la validità dell'autorizzazione e della sua eventuale proroga;
- controlla che nell'autorizzazione sia stata registrata la stazione di entrata;
- verifica che l'uscita sia compresa nei tratti autorizzati;
- controlla che le targhe indicate nell'autorizzazione corrispondano a quelle del veicolo o convoglio transitante;
- richiede al Centro Operativo l'autorizzazione al transito;
- Ritira l'attestato di transito dopo la verifica che sia stato correttamente compilato nella parte riservata alla Ditta di trasporti e compila a sua volta, la parte riservata al personale della Società nell'apposito riquadro riservato alla stazione di uscita, riportando il numero della stazione stessa, la data e l'ora della fine del viaggio.
- Consegna al conducente l'autorizzazione.

14.11 Controlli termine tratta da parte del Operatori del Centro operativo

Transiti Eccezionali con autorizzazione per un singolo viaggio, multipla o periodica:

- controlla la validità dell'autorizzazione e della sua eventuale proroga;
- verifica che la tratta da percorrere sia corrispondente a quanto riportato nell'autorizzazione;
- procede ad inserire i dati relativi al transito sull'apposito programma TE-ON-LINE;
- verifica e applica eventuali prescrizioni riportate nel programma TE-ON-LINE;

15 Gestione del transito: verifiche e controlli

15.1 Vigilanza e controlli

La verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte costituisce fattore ineludibile di effettività dell'intera disciplina. Pertanto ad essa la Società CAV, d'intesa con la Polizia Stradale, dedica particolare attenzione, garantendo le seguenti procedure.

15.2 Competenza e finalità.

Il potere dovere della società concessionaria autostradale CAV, di vigilare sul corretto utilizzo dell'autorizzazione alla circolazione di veicoli carichi eccezionali, rilasciata ai sensi dell'art 10 del Codice della strada, è finalizzato al corretto esercizio della potestà di sospensione o di revoca previsto dall'articolo 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Secondo il Consiglio di Stato *“Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di carichi eccezionali, disciplinato dall'art. 10 del Codice della strada, è un provvedimento amministrativo di natura dichiarativa, nel senso che ha la funzione di rimuovere un impedimento alla circolazione di un veicolo che, per dimensioni o per massa, superi i limiti ordinari e, come tale, necessita di valutazioni sulla compatibilità con la sicurezza dell'infrastruttura e del traffico. Anche se rilasciato da un Ente privato, Concessionario della Strada, costituisce espressione di un'attività amministrativa e, pertanto, riconducibile alla previsione dell'art. 1, comma 1-ter della legge 241 del 1990”*. (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 7871 del 2013 - Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2279). *Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 07.04.2015, n. 1170, ha confermato questa linea giurisprudenziale.*) In virtù della natura giuridica dell'atto, CAV vigila e controlla che le prescrizioni di sicurezza, imposte per la *“la sicurezza dell'infrastruttura e del traffico”*, siano costantemente osservate e la potestà di sospensione e di revoca prevista dal comma 4 dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. è intesa quale espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio rientrante nell'ampio concetto di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione nel pubblico interesse). (Tar Lazio II 4 maggio 2015, n. 6307).

15.3 Accertamento di violazioni

La Società Concessionaria, attraverso il personale incaricato delle vigilanza sulla viabilità, avente la qualifica di ausiliario, potrà procedere, in qualsiasi luogo ed in ogni momento dell'ingresso, del transito e dell'uscita dalla rete di competenza, ad effettuare controlli mirati alla perfetta correttezza di utilizzo del titolo. Nel caso di accertate violazioni si procederà a richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale per l'adozione di provvedimenti urgenti previsti dall'articolo 10 del Codice della Strada ovvero a segnalare l'accertata violazione agli stessi organi perché procedano ad attuare le relative procedure sanzionatorie. Quest'ultima procedura di segnalazione sarà seguita solo per le violazioni che non richiedono l'adozione di provvedimenti sanzionatori immediati e limitatamente alle ipotesi di impossibilità della Polizia Stradale di intervenire sul posto dell'accertamento. Con modulo a parte, condiviso con la Polizia Stradale, saranno definite:

- le ipotesi di violazione accertabili;
- le procedure di intervento sul posto;
- le modalità della segnalazione della violazione, prevista dall'allegato al Protocollo d'intesa AISCAT- DIPARTIMENTO DI P. S. del 13.10.1998.

15.4 Obbligatorietà dei controlli e competenze (comma 4 dell'art. 17 del reg.)

“È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione”.

15.5 Verifica e rilevazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali dei trasporti eccezionali e segnalazione di violazione al codice della strada da parte del personale autostradale CAV

Ai fini della legalità e della sicurezza dell'intero comparto, va ricordato che all'articolo 1 della legge 241 del 1990, il comma 1 ter così recita “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”.

Tale previsione normativa comporta la necessità che ogni Società Concessionaria, che rilascia l'autorizzazione al transito trasporti eccezionali sulla propria rete, deve vigilare sulla corretta utilizzazione delle autorizzazioni rilasciate e il potere-dovere di verificare che siano sempre osservate le prescrizioni imposte.

La presenza di un trasporto eccezionale, autorizzato alla circolazione dall'ente concessionario, costituisce un elemento di dovuta attenzione per la necessità di verificare che le prescrizioni imposte a tutela dell'infrastruttura, del traffico, della sicurezza in genere secondo la legislatura dedicata, siano osservate.

Questa attività possono essere svolte dal Personale dell'Area Esercizio autorizzato, in particolare dai Coordinatori della Viabilità dagli Ausiliari alla viabilità.

Le competenze riguardano:

- A. violazioni che non prevedono provvedimenti immediatamente imperativi.

Il personale incaricato procederà alla stesura di un “modello di verifica e di rilevazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali” che sarà poi oggetto di trasmissione alla Polizia Stradale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b) del Codice della Strada, come previsto specificatamente nel protocollo d'intesa AISCAT- Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 13.10.1998 e nella nota aggiuntiva del 9.12.1999.

- B. accertamenti di veicoli e trasporti eccezionali privi di autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni sanzionate dall'articolo 10, comma 18 e seguenti, con il ritiro immediato della carta di circolazione della patente di guida.

I funzionari incaricati, tramite Centrale Operativa, daranno immediata comunicazione al COA, perché provveda ad inviare sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e che procederà per quanto di competenza.

Si allega quindi i modelli da utilizzare per la trasmissione agli organi di Polizia stradale:

- A. “Modello di verifica e rilevazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali” (**All.to modello: M25.PRI.TRA.ECC.**).
- B. Modello di segnalazione di violazione al codice della strada. (**All.to modello: M03.PRI.SER.VIA.**).

15.6 Principali verifiche

Le principali verifiche da effettuare sono:

- corrispondenza dei numeri di targa del veicolo rispetto a quelli riportati nell'autorizzazione;
- il numero di veicoli di scorta e la dislocazione degli stessi durante la marcia;
- le ulteriori le precauzioni da adottare per l'attraversamento di gallerie e di viadotti;
- le modalità di registrazione in entrata e in uscita dalle stazioni autostradali;
- gli adempimenti imposti dalle normative in tema di legalità generale come il corretto equipaggiamento del personale che scorta il veicolo;
- che vengano osservate le prescrizioni riguardanti le soste necessarie per non ostacolare il traffico oltre i limiti acconsentiti;
- eventuali concentrazioni di carichi eccezionali oltre il limite massimo per tratta chilometrica;
- la correttezza della manovra di immissione nel flusso della circolazione.
- la legalità generale dei veicoli impegnati, in termini di immatricolazione, obblighi assicurativi, caratteristiche costruttive e funzionali ecc.

15.7 Irregolarità nell'utilizzo dell'autorizzazione

In caso di irregolarità nell'utilizzo dell'autorizzazione la stessa deve essere verbalizzata nel "Modello di verifica e rilevazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali" e trasmessa immediatamente alla Polizia Stradale per gli opportuni accertamenti e l'autorizzazione dovrà essere sospesa, in attesa di soluzione dell'irregolarità o di eventuale revoca.

Detta comunicazione deve essere inoltre trasmessa per conoscenza alle altre Società eventualmente interessate dal transito.

15.8 Rilascio di titolo di Autorizzazione per il superamento di eventuali criticità o emergenze

Quando un Trasporto eccezionale sulla rete di competenza e privo di autorizzazione ovvero ha violato le prescrizioni di sicurezza, per tutelare la sicurezza dell'infrastruttura e del traffico si impone che il mezzo venga trasferito in luogo idoneo alla sosta ovvero in luogo di destinazione e viene rilasciata, compatibilmente con la verifica di tutte le condizioni di sicurezza, un nuovo titolo di autorizzazione.

15.9 Sospensione e revoca

L'Ufficio T.E. provvede a registrare ogni evento di sospensione del transito o di revoca dell'autorizzazione.

Responsabile del servizio dell'Ufficio T.E. ricevere l'informazione di un provvedimento di sospensione dal Coordinatore o dal Centro Operativo, perché ne ha avuto comunicazione dalla Polizia Stradale.

16 SCORTA TECNICA

16.1 Obblighi e tipologia di scorta (comma 3 dell'art 16 del Reg.)

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
- b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
- c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m;
- d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
- e) la velocità consentita sia inferiore a 50 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

16.2 Accettazione delle facoltà di variazione di dimensioni (comma 5 dell'art 13 del reg.) e di riduzione anche congiunta di dimensioni o massa (comma 7 dell'art 13 del reg.)

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice.

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, riducendo conseguentemente anche la sua massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.

16.3 Prescrizioni degli adempimenti di comunicazione della caposcorta tecnica (comma 4 dell'art 16 del Reg.)

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:

- a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
- b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
- c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;
- d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.

16.4 Ulteriori prescrizioni sicurezza che possono essere imposte dagli organi di polizia stradale (comma 5 dell'art 16 del reg.)

5. E' prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4 e nei casi di cui al comma 2.

16.5 Servizi svolti direttamente dall'impresa che effettua il trasporto o da imprese autorizzate-prescrizioni (comma 6 dell'art 16 del reg.)

6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.

16.6 Servizi di scorta di concessionari di servizi pubblici o servizi di scorta per veicoli in disponibilità delle Forze Armate (comma 6 bis dell'art 16 del reg.)

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. "Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di

eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice."

16.7 Obblighi di accertare che i transiti su opere d'arte dei veicoli eccezionali per massa siano sicuri (comma 8 dell'art 16 e comma 5 dell'art 17 del reg.).

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

17 DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.

17.1 Art. 4 Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica. 2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica. 3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni. 4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g). 5. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione è inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata sia incorso per almeno due volte in un biennio nella violazione di cui all'art. 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. 6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse. 7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca. 8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

17.2 Art. 7 Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.
3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.

Art. 8 Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature: a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo

approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;

b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;

c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50 x 50; d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità.

2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta "trasporto eccezionale", di colore nero su fondo giallo, e dal segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi", realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.

3. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) un telefono cellulare o radiomobile;

b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:

b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE";

b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b8) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50 x 50;

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità;

c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani; d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un'altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche; e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più esterna rispetto ai dispositivi di illuminazione di cui il veicolo è dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.

5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.

6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

7. Nei casi previsti dall'art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.

Art. 9 Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato E;

d) un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.

17.3 Art. 10. Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta.

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:

a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;

a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;

b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:

b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 e di lunghezza fino a m 38;

b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 e di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:

c1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45;

c2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano:

d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55;

d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d).

Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico. 2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente può anche non essere abilitato ai sensi dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.

Art. 10-bis Servizi di scorta mista

1. Quando è previsto che la scorta possa essere effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la scorta stessa è sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonché del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta dagli organi di polizia stradale, non può essere superiore a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera e), ovvero comma 2, secondo periodo. 2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono

17.4 Art. 11 Posizione dei veicoli di scorta

1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi: a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80. b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150. 2-bis. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, è consentito l'impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalità. 2-ter. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta. Art. 12 Utilizzo dei dispositivi luminosi 1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi degli articoli 152 e 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8. Capo III Obblighi della scorta Art. 13 Il caposcorta 1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta. 2. Il caposcorta deve avere con sè copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a caposcorta per il servizio in atto. 3. Il caposcorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sè l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6. Art. 14 Obblighi del caposcorta 1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità. 2. Il caposcorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che: a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con sè la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di

scorta tecnica, ove prescritta; b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale; c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente; d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada; e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente; f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche. 2-bis. Il caposcorta dovrà effettuare una comunicazione al compartimento Polizia stradale competente, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, che precisi la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato. 3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta

17.5 Art. 16. Modalità di svolgimento della scorta tecnica

1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono. 1-bis. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando della stessa. 1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono. 1-quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni plano altimetriche ed ambientali di visibilità. In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta,

il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. 2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.

3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

17.6 Art. 16-bis Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico

1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art. 5. L'attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9. 3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:

a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;

b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione; c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;

d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi. 4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbotto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell'imminente

sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza. 8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

17.7 Art. 15 Responsabilità del caposcorta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare. 1-bis. Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5. In questi casi il

caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico.

17.1 Tabella riassuntiva delle nuove prescrizioni relativa al numero dei veicoli di scorta

Numero dei veicoli	Caratteristiche del veicolo eccezionale e della strada D.M. 18.07.1997, coordinato con le modifiche apportate dal D.M. del 04/02/2011
<p>UN SOLO AUTOVEICOLO Aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali. • per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia; • per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;
<p>DUE AUTOVEICOLI Aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino a m 38; • sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
<p>TRE AUTOVEICOLI Aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45; • sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art.61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; • tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano: • sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55; sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
<p>QUATTRO AUTOVEICOLI Aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d). • Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico....